

### **Giudizio per la regolarizzazione dell'uso della cosa comune, prova dell'esistenza del diritto di comproprietà**

*Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2008, n. 8831*

Nel giudizio promosso ex art 1102 c.c., per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, il diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione non attiene né alla legittimazione od all'interesse ad agire, la cui carenza è rilevabile anche d'ufficio, e né all'oggetto del giudizio, ma costituisce un presupposto della domanda la prova della cui esistenza, dovendo questo essere verificato solo incidenter tantum, può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni, ed è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 c.p.c., di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore.